



COMUNE DI GENONI

PROVINCIA DI ORISTANO

Via Su Paddiu n.2 – 08030- Genoni – P.I.00656230919 -Tel. 0782/810023-0782/810100- Fax 0782/811163
ut.genoni@tiscali.it

CAPITOLATO D'ONERI

Relativo alle condizioni sotto le quali viene posto in vendita il materiale sugheroso estraibile dalle piante radicate nei lotti della sughereta "**Sa Jara**" in agro di proprietà del Comune di Genoni:

Il presente Capitolato d'Oneri è così strutturato:

A) - CONDIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 (REGOLAMENTO)

ARTICOLO 2 (OGGETTO)

ARTICOLO 3 (CONFINI)

ARTICOLO 4 (MODALITÀ DELLA GARA)

ARTICOLO 5 (ESCLUSIONI DALLA GARA)

ARTICOLO 6 (RISERVE)

ARTICOLO 7 (AGGIUDICAZIONE)

ARTICOLO 8 (CAUZIONE)

ARTICOLO 9 (RESCISSIONE)

ARTICOLO 10 (CONSEGNA LOTTI)

ARTICOLO 11 (INIZIO LAVORI)

ARTICOLO 12 (MODALITÀ INIZIO ESTRAZIONE)

ARTICOLO 13 (VIGILANZA E CONTROLLI)

ARTICOLO 14 (TERMINE ESTRAZIONE)

ARTICOLO 15 (TRASPORTO E PESATURA)

ARTICOLO 16 (DIVIETO DI CESSIONE)

ARTICOLO 17 (OSSERVANZA NORME E REGOLAMENTI)

ARTICOLO 18 (CONTROLLI)

ARTICOLO 19 (DIVIETO INTRODUZIONE MATERIALE DALL'ESTERNO)

ARTICOLO 20 (A: MODALITA' ESTRAZIONE)

ARTICOLO 21 (B: MODALITA' ESTRAZIONE)

ARTICOLO 22 (C: MODALITA' ESTRAZIONE)

ARTICOLO 23 (AMMENDE)

ARTICOLO 24 (DIVIETI ALL'INTERNO DELLA GIARA)

ARTICOLO 25 (PULIZIA BOSCO)

ARTICOLO 26 (VIE DI TRASPORTO DEL SUGHERO)

ARTICOLO 27 (DIVIETO DI COSTRUZIONE)

ARTICOLO 28 (CHIUSURA LAVORI E COLLAUDO)

ARTICOLO 29 (PRESCRIZIONI ANTINCENDIO)

ARTICOLO 30 (PREVENZIONE INFEZIONI PATOGENE)

ARTICOLO 31 (DANNI RISCONTRATI IN FASE DI COLLAUDO)

ARTICOLO 32 (DANNI A COSE E/O PERSONE)

ARTICOLO 33 (SOLLEVAMENTO DALLE RESPONSABILITA')

ARTICOLO 34 (RESPONSABILITA')

ARTICOLO 35 (RICONSEGNA LOTTO)

ARTICOLO 36 (VALUTAZIONE DANNI)

ARTICOLO 37 (NORME DI LEGGE)

ARTICOLO 38 (APPROVAZIONE)

ARTICOLO 39 (APPLICAZIONE CONTRATTI COLLETTIVI)

ARTICOLO 40 (SICUREZZA CANTIERE)

ARTICOLO 41 (OBBLIGHI E RISERVE SULL'ESTRAZIONE)

ARTICOLO 42 (RINVIO LEGGI)

A) - CONDIZIONI GENERALI

ART. 1 (REGOLAMENTO)

L'Amministrazione del Comune di Genoni mette in vendita, tutto il materiale sugheroso estraibile dalle piante radicate nei lotti boschivi, appresso indicati e come specificati nell'articolo 3 del presente capitolato d'onere della sughereta "Sa Jara" del predetto Comune.

Lotto	Anno di Riferimento	Q.li di Sughero	Età del Sughero	Superficie Ha
UNICO	2010	979,00	~ 11 Anni	730.00

La vendita avviene a mezzo d'asta pubblica ai sensi del Regolamento di Contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827 e successive modificazioni.

ART. 2 (OGGETTO)

L'amministrazione del comune di Genoni, vende a mezzo d'asta pubblica, i seguenti lotti:

Lotto	Anno di Riferimento	Q.li di Sughero	Età del Sughero	Superficie Ha
UNICO	2010	979,00	~ 11 Anni	730.00

La prestazione comprende l'estrazione del sughero, il trasporto dei prodotti sugherosi nonché la pesatura e tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente Capitolato d'onere.

Il quantitativo di sughero da estrarre per l'anno 2010 è stato preventivamente stimato in complessivi **q.li 880,00** di sughero gentile (di qualsiasi classe affiammato e non ed il pezzame) e di **q.li 99** di sugherone (compreso pezzame da macina).

La vendita avviene in unico lotto a misura ed è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità dell'aggiudicatario (peso commerciale).

Tutto il sughero gentile (di qualsiasi classe affiammato e non ed il pezzame) è posto in vendita al prezzo base d'asta di **€ 70,00** (diconsi euro SETTANTA/00) iva esclusa al q.le;

Tutto il sugherone (compreso il pezzame da macina) è posto in vendita al prezzo base d'asta di **€ 10,00** (diconsi euro DIECI/00) iva esclusa al q.le;

L'aggiudicatario eseguirà l'estrazione del sughero, il trasporto dei prodotti sugherosi nonché la pesatura e tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente Capitolato d'onere, a rischio, conto e spese proprie, senza che possa pretendere indennizzo o compensi di sorta, per qualsiasi causa.

L'aggiudicatario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna di prezzo per qualsiasi ragione.

L'Amministrazione venditrice all'atto della consegna, non garantisce la qualità, dei prodotti che potranno ricavarsi, ma si limiterà soltanto ad indicare i confini dei lotti da estrarre.

ART. 3 (CONFINI)

E' posto in vendita tutto il materiale sugheroso commerciale costituito da:

a) tutto ed esclusivamente sughero gentile di anni dieci ed oltre, estraibile a norma di legge.

b) tutto il sugherone delle piante aventi, a mt. 1,30 da terra, una circonferenza misurata sopra scorza di cm 60,00 ed oltre, fino all'altezza massima di decortica indicata nell'art. 21 del Capitolato d'oneri.

c) tutto il sugherone delle piante già messe a coltura asportabile, in dipendenza dell'accrescimento diametrico secondo le norme contenute negli articoli 20 e 21 del Capitolato d'oneri.

d) tutto il sughero contenuto nei lotti posti in vendita, vengono identificati cartograficamente e di seguito descritti:

Lotto	Anno di Riferimento	Q.li di Sughero	Età del Sughero	Superficie Ha
UNICO	2010	979,00	~ 11 Anni	730.00

Descrizione Confini del Lotto **unico**;

Prendendo come punto d'osservazione l'ingresso sulla proprietà comunale in località Pauli e Pudas / Altopiano della Giara, si hanno come confini:

- Nord- (delimita il costone della Giara) Scala Margiani e limite proprietà Eredi Melis Lorenzo;

- Ovest - (delimita il muro a secco con staccionata) Proprietà ex Lavra ora Istituto Incremento Ippico;

- Sud - (delimita il costone della Giara con muro a secco) limite comunale Sini e Genuri;

- Est - (delimita il muro a secco) limite comunale Setzu e Gesturi;

I laghetti che ricadono all'interno dei confini, sono:

Pauli Maiori, Pauli Cerrobica Perdosu e Pauli Tramatzu.

I confini dell'area sopra descritta sono delimitati da strade vicinali e da piste minorili collegate con le principali e/o con muretti a secco delimitanti i confini con i Comuni limitrofi, in ogni caso i confini dei lotti sono contrassegnati con della vernice spray sugli alberi o sui sassi.

ART. 4 (MODALITÀ' DELLA GARA)

La vendita avrà luogo mediante asta pubblica, con il metodo delle offerte segrete in aumento da confrontarsi col prezzo a base d'asta, nelle circostanze di tempo e di luogo precisate nell'avviso d'asta.

ART. 5 (ESCLUSIONI DALLA GARA)

Non possono essere ammessi alla gara:

a) coloro che abbiano in corso con il Comune di Genoni, contestazioni per altri contratti del genere o che si trovino comunque in causa con l'Ente stesso per qualsiasi motivo;

b) coloro che non abbiano corrisposto a detto Ente le somme dovute in base alla liquidazione dei precedenti verbali di collaudo di altre vendite.

c) Le società di fatto;

d) coloro che si trovano in una delle condizioni contemplate dall'art. 38 del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163;

ART. 6 (RISERVE)

L'Ente appaltante, in sede di autotutela, si riserva di escludere dall'asta, per giustificati motivi compresi quelli di ordine tecnico espressi dal Servizio Ispettorato Ripartimentale competente del C.F. V.A., qualsiasi concorrente, senza che l'escluso abbia diritto ad alcuno indennizzo di sorta.

ART. 7
(AGGIUDICAZIONE)

L'aggiudicatario, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'Ente proprietario dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione.

L'aggiudicatario dovrà eleggere, a tutti gli effetti del contratto, domicilio legale nel luogo ove ha sede l'ente appaltante.

La prestazione comprende l'estrazione del sughero, il trasporto dei prodotti sugherosi nonché la pesatura e tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente Capitolato d'onori.

Il pagamento viene così formulato:

Il prezzo di vendita del materiale sugheroso è stimato in complessivi € **62.607,00** (diconsi euro SESSANTADUEMILASEICENTOSETTE/00) iva esclusa;

- E' riservato al Servizio Ispettorato di Nuoro del C.F. V.A. il diritto di emanare prescrizioni tecniche non contemplate in questo Capitolato nel caso lo ritenesse necessario.

ART. 8
(CAUZIONE)

Cauzione provvisoria:

Ai sensi dell'articolo 75 del DLgs. 163/06, è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2 per cento (un cinquantesimo) dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, da prestare al momento della partecipazione alla gara.

Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva:

1. Ai sensi dell'articolo 75 del D.Lgs. 163/06, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell'importo contrattuale;

2. La garanzia fideiussoria deve essere prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione dei lavori; essa deve essere presentata in originale all'Ente appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La stessa cauzione deve essere immediatamente escutibile da parte dell'Ente appaltante.

3. Approvato il certificato di collaudo, la garanzia fideiussoria si intende svincolata se non ci sono pendenze da parte della ditta aggiudicatrice nei confronti dell'Ente appaltante.

Riduzione delle garanzie:

1. L'importo della cauzione provvisoria è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 163/06. Per fruire di tale beneficio la ditta in sede di offerta deve segnalare il possesso del requisito e lo deve documentare nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La cauzione viene svincolata solo dopo che il Servizio Ispettorato Forestale ha effettuato il collaudo, previo accertamento da parte della stazione appaltante del regolare e definitivo adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

In caso di costituzione con polizza assicurativa, deve essere previsto il rinnovo tacito della stessa finché non sia intervenuto il formale svincolo da parte della stazione appaltante.

Fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, l'Amministrazione può in qualsiasi momento ritenere sul deposito cauzionale definitivo i crediti derivanti dal presente Capitolato e dal relativo contratto, dandone comunicazione all'aggiudicatario;

L'aggiudicatario ha l'obbligo di reintegrare o ricostituire il deposito cauzionale stesso entro dieci giorni dalla notifica della comunicazione stessa.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'aggiudicatario, il deposito cauzionale definitivo viene incamerato a titolo di penale, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione comunale al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 9 (RESCISSIONE)

Se l'impresa aggiudicataria non costituisce la cauzione stabilita dal precedente art. 8, entro il termine ivi previsto, l'Ente appaltante potrà senza altro annullare l'aggiudicazione nei confronti della ditta aggiudicataria inadempiente, dandone comunicazione all'impresa stessa mediante lettera raccomandata con A.R. e disporre liberamente per l'aggiudicazione al secondo offerente, ove esista, ovvero disporre liberamente per una nuova gara, restando a carico dell'impresa medesima l'eventuale differenza in meno della nuova aggiudicazione, esclusa ogni differenza in più.

ART. 10 (CONSEGNA LOTTI)

Entro dieci giorni dalla stipula del contratto di vendita l'aggiudicatario deve richiedere la consegna del lotto al Servizio ispettorato dipartimentale di Nuoro, inviando la richiesta tramite l'A.C. che apporrà il proprio nulla osta, nonché gli estremi e gli importi dell'avvenuto versamento del prezzo di aggiudicazione e della cauzione. Alla stessa domanda l'A.C. deve allegare il contratto di vendita munito degli estremi di registrazione.

La consegna è eseguita dallo stesso Servizio Ispettorato che in tale occasione indicherà in un apposito verbale all'aggiudicatario, la zona da utilizzarsi, precisando i limiti, i termini e i segnali che fissano l'estrazione, le prescrizioni da usarsi nella medesima, le vie di trasporto del sughero e il termine assegnato per l'utilizzazione a norma degli artt. 11, 12, 13 e 14.

Qualora il Servizio ispettorato lo ritenesse opportuno, dietro richiesta dell'interessato, potrà procedere alla consegna fiduciaria del lotto mettendo di fare il sopralluogo.

Se l'aggiudicatario rifiuta di sottoscrivere il predetto verbale o ne condizioni la presa di consegna del materiale venduto, ovvero non si presenti nei termini stabiliti dall'Amministrazione, la consegna si ha come non avvenuta, e l'Ente appaltante potrà senz'altro rescindere il contratto, dandone comunicazione all'Impresa stessa a mezzo di lettera Raccomandata con ricevuta di ritorno, disponendo o l'immediata indizione di nuova gara ovvero se i tempi non lo consentono aggiudicare la stessa al secondo in graduatoria ove esista, restando a carico dell'impresa prima aggiudicataria l'eventuale differenza in meno della nuova aggiudicazione, esclusa ogni differenza in più.

ART. 11 (INIZIO LAVORI)

L'aggiudicatario dovrà indicare all'Amministrazione dell'Ente ed all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente ed alla Stazione Forestale e di Vigilanza Ambientale territorialmente competente di Laconi, la data di inizio dei lavori.

ART. 12 (MODALITA' INIZIO ESTRAZIONE)

L'aggiudicatario dovrà iniziare l'estrazione secondo quanto definito in sede di consegna e con le modalità di cui al successivo articolo 22.

ART. 13
(VIGILANZA E CONTROLLI)

Il posto di concentrazione del sughero estratto che man mano verrà raccolto, dovrà essere concordato con l'Amministrazione Comunale ed ubicato in sito dove facilmente sia possibile intervenire in caso di incendio. L'acquirente dovrà provvedere a proprie spese:

- a) tenere pulito il luogo prescelto;
- b) tenere una provvista adeguata di acqua con n. 2 atomizzatori;
- c) distanziare i cumuli di sughero in modo che un eventuale incendio non possa propagarsi facilmente.

La vigilanza e custodia del sughero estratto, sia esso sparso nel luogo della estrazione che concentrato nel punto di raccolta, sarà curata dall'acquirente con personale da esso scelto e retribuito.

Il comune mediante personale di propria fiducia provvederà ad effettuare controlli su tutte le operazioni di estrazione, raccolta, custodia e pesatura.

Detti controlli si svolgeranno nei modi e nei tempi che l'Amministrazione Comunale crederà opportuno senza che l'acquirente possa opporsi.

Il tecnico designato dall'Amministrazione Comunale ai controlli in foresta durante l'estrazione, ha facoltà di verificare in ogni momento la correttezza dei lavori, segnalandone le difformità alle autorità competenti. E' fatto obbligo all'appaltatore di adempiere alle prescrizioni di cui all'articolo 13 comma 2 delle vigenti "Prescrizioni regionali antincendio" (obbligo di realizzare, intorno ai depositi di materiali infiammabili idonee fasce di isolamento, larghe almeno 10 metri, libere da qualsiasi materiale infiammabile o combustibile e comunque di larghezza non inferiore al doppio dell'altezza della catasta di materiale stoccato);

ART. 14
(TERMINE ESTRAZIONE)

L'estrazione del sughero dovrà essere terminata improrogabilmente entro il termine fissato dal Decreto annuale dell'Assessore Difesa Ambiente relativo al periodo di estrazione del sughero, come previsto dall'art. 27 della Legge Regionale 4/1994; scaduto tale termine l'estrazione verrà definitivamente sospesa e tutto il sughero non estratto resterà di esclusiva proprietà del Comune di Genoni, senza che l'aggiudicatario possa avanzare su di esso alcun diritto e pretendere indennizzi di sorta, fatte salve le penalità per la mancata estrazione.

Detto periodo potrà essere abbreviato con ordinanza dell'Ispettorato Ripartimentale del C.F. e V.A. competente, allorché si riscontri che l'andamento stagionale non consente di proseguire le operazioni di decortica, senza compromettere gravemente la produttività delle piante. Gli agenti della Stazione Forestale e di V.A. territorialmente competente hanno facoltà di far sospendere in sito dette operazioni per il verificarsi delle circostanze menzionate e questa sospensione diverrà definitiva dopo che sarà stata emessa e notificata nei modi consueti l'ordinanza di cui è stato detto in precedenza, all'aggiudicatario ed al Comune proprietario.

In caso di sospensione, sia temporanea che definitiva, delle operazioni di decortica, per cause di forza maggiore, l'aggiudicatario, non potrà pretendere dal Comune proprietario alcun indennizzo o risarcimento. La sospensione della estrazione del sughero non potrà essere fatta per nessun motivo dall'Aggiudicatario a sua iniziativa. La stessa, se si riscontrano validi motivi, dovrà essere concordata con il Comune e con l'Ispettorato ripartimentale del C.F. e V.A. Per ogni sospensione arbitraria l'Aggiudicatario dovrà corrispondere al Comune €. **210,00** di penalità per ogni giorno. Si precisa che tali termini riguardano l'estrazione e non il trasporto del fuori dal lotto e la pesatura del materiale sugheroso, che ai sensi del successivo art. 15, deve avvenire entro il termine di giorni 15 dalla data di effettiva estrazione. Le operazioni di sgombero e di pesatura dovranno essere concluse entro il 15 ottobre 2010.

ART. 15
(TRASPORTO E PESATURA)

La pesatura e lo sgombero del materiale estratto dovrà essere fatto entro 15 giorni dalla data di effettiva estrazione con oneri a carico della ditta aggiudicataria.

Alle operazioni di pesatura, presenzieranno, i rappresentanti del Comune e della ditta Aggiudicataria.

Detto personale, a pesatura ultimata, redigerà apposito verbale che sarà firmato dagli intervenuti.

L'aggiudicatario dovrà comunicare almeno due giorni prima della pesatura, al Comune, mediante telegramma o fonogramma, il giorno in cui si provvederà al carico del sughero ed il numero degli automezzi, compreso il modello ed il numero di targa, che verranno impiegati per il trasporto, nonché il luogo di pesatura.

La ditta aggiudicataria dovrà preventivamente e comunque prima delle operazioni di pesatura, consegnare all'Amministrazione appaltante l'elenco completo di tutti i dati utili alla determinazione delle tare degli automezzi che verranno utilizzati per la pesatura del sughero estratto dall'altopiano della Giara.

L'Amministrazione appaltante, tramite un suo delegato di fiducia, si riserva il diritto di procedere alla verifica delle tare dichiarate in qualsiasi momento senza che l'aggiudicatario possa opporsi.

Le operazioni di pesatura non potranno essere sospese arbitrariamente dall'aggiudicatario senza preventivi accordi con il Comune e con l'Ispettorato Ripartimentale del C.F. e V.A, ma dovranno essere condotte ininterrottamente fino al termine.

Le operazioni di pesatura dovranno essere sospese nei giorni in cui per legge è vietato il transito degli automezzi pesanti.

Nel caso che la pesatura e lo sgombero del sughero avvenga, per volontà dell'aggiudicatario, dopo i termini stabiliti dall'articolo 14 e dal presente articolo, l'aggiudicatario dovrà corrispondere al Comune le penalità di cui all'art. 23 lett. H) e non avrà diritto a nessuno sconto per pioggia caduta dopo il termine di cui al predetto art. 14.

Per fine estrazione si intende l'effettivo termine delle operazioni di decortica, che, ove l'aggiudicatario non provvederà a comunicare al Comune con lettera scritta, si prenderà in considerazione la data accertata dal personale incaricato dal Comune.

In questo caso sarà cura del Comune informarne con lettera raccomandata A/R sia l'aggiudicatario che l'Ispettorato Ripartimentale delle foreste competente.

Il pagamento del materiale sugheroso dovrà essere versato all'Ente appaltante e dovrà avvenire alle seguenti modalità:

a) 1/3 della somma stimata di (€ 62.607,00 / 3) entro e non oltre il quindicesimo giorno dall'inizio del taglio specificato nella dichiarazione di "inizio lavori";

b) la restante somma a saldo definitivamente quantificata, il giorno in cui verrà ultimata la pesatura.

Non sono ammessi pagamenti dilazionati e se ciò dovesse verificarsi dovranno essere preventivamente e tempestivamente concordati con l'Amministrazione Comunale nei modi di legge.

Sugli eventuali pagamenti dilazionati verranno applicati gli interessi di mora (tasso legale) così calcolati:

(tasso di riferimento) maggiorato di 8 punti percentuali (margine) su base annua.

ART. 16
(DIVIETO DI CESSIONE)

L'aggiudicatario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, gli obblighi ed i diritti relativi al presente contratto. L'inosservanza di tale obbligo consente all'Amministrazione comunale di avvalersi della rescissione del

contratto e di tutti i conseguenti provvedimenti previsti dall'ultimo comma del precedente articolo 10.

ART. 17
(OSSERVANZA NORME E REGOLAMENTI)

L'aggiudicatario, nell'utilizzazione dei lotti in questione è obbligato alla piena osservanza sia delle norme stabilite dal presente capitolato e sia dai Regolamenti e dalle Leggi vigenti in materia.

ART. 18
(CONTROLLI)

Durante l'utilizzazione, ed alla fine della lavorazione gli Agenti del C.F. V.A giurisdizionalmente competenti procederanno, alla presenza dei rappresentanti o incaricati dall'Ente e dall'aggiudicatario e di due testimoni, al minuzioso rilevamento dei danni eventualmente arrecati alle piante, con le marzaiole (per quanto possibile), ed al rilevamento stesso a mezzo di segni a vernice indelebile, picchettazione ed altro.

ART. 19
(DIVIETO INTRODUZIONE MATERIALE DALL'ESTERNO)

E' proibito all'aggiudicatario di introdurre nel bosco materiale proveniente da altre lavorazioni.

ART. 20
(A: MODALITA' ESTRAZIONE)

L'aggiudicatario deve procedere all'estrazione con propri dipendenti, del seguente materiale sugheroso:

a) tutto il sughero gentile di anni dieci ed oltre, anche se pietroso, terroso, affiamato e non, verde ed invaso da formiche ed il pezzame, fino all'altezza del suolo pari a tre volte la circonferenza, misurata sopra scorza a mt. 1,30 da da terra. Resta inteso che l'estrazione del sughero dal fusto e dalle branche primarie e secondarie delle sughere interessate, deve arrestarsi, in ogni caso, nel punto in cui la circonferenza misurata sopra scorza raggiunga soltanto 45 cm;

b) tutto il sugherone(compreso pezzame da macina) delle piante non demaschiate che abbiano, a metri 1,30 da terra, una circonferenza misurata sopra corteccia, di cm. 60,00 ed oltre, fino ad una altezza dal suolo non superiore al doppio della circonferenza misurata sopra scorza a cm. 130 dal suolo.

c) Tutto il sughero di seconda estrazione delle piante già messe a coltura decorticabili, fino ad un'altezza dal suolo non superiore al doppio della effettiva circonferenza misura sopra scorza e sempre a mt. 1,30 da terra.

d)In caso di scarsa fertilità del suolo e di stentata condizione vegetativa della pianta, l'altezza di decortica minima può essere portata, a discrezione del direttore dei lavori e/o del personale del C.F.V.A., a **1,4 volte (uno virgola quattro volte)** la circonferenza misurata a cm. 130 dal suolo sopra scorza.

e) comunque tutto il sughero indicato al precedente art. 3 del presente capitolato;

ART. 21
(B: MODALITA' ESTRAZIONE)

Il sughero gentile, il sugherone di dismacchiatura dovranno essere estratti fino a rasoterra, con successiva regolarizzazione delle "calzette" e delle "corone". L'estrazione dovrà essere conseguita a regola d'arte, con ferri ben affilati.

Le lame utilizzate per l'estrazione sia del sughero gentile che del sugherone dovranno essere ben **disinfettate** nel passaggio da una pianta alla successiva. Si dovrà porre la massima cura per non ledere il fellogeno (mammina) e tanto meno provocare il distacco del legno dal fusto. Non appena estratto tanto il sughero gentile che il sugherone, dovrà essere praticata a regola d'arte sul fellogeno di ciascuna pianta, una doppia incisione longitudinale (stradella) per tutta la lunghezza del fusto decorticato. La ditta dovrà altresì impegnarsi a ritirare dal luogo di estrazione prima, e dal luogo di raccolta poi, tutto il sughero estratto (sughero, sugherone e pezzame vario prodotto durante l'estrazione e/o durante il suo trasporto);

ART. 22
(C: MODALITÀ' ESTRAZIONE)

L'estrazione dovrà procedere in modo uniforme e continuo. Il sughero gentile ed il sugherone dovranno essere estratti in concomitanza di tempo e di luogo. Non sarà assolutamente consentito procedere alla estrazione del sughero gentile prima che a quella del sugherone. L'inadempienza a tale norma potrà dare luogo alla sospensione dell'utilizzazione previo avviso al Comune, da parte dell'Ispettorato Ripartimentale del C.F. e V.A. competente, il quale imporrà le condizioni cui dovrà essere subordinata la ripresa dell'utilizzazione stessa. Per comprovati motivi, anche il direttore dei lavori potrà ravvisare la necessità di sospendere l'estrazione, in tal caso ne darà comunicazione al Servizio ispettorato dipartimentale che emetterà il provvedimento di sospensione.

ART. 23
(AMMENDE)

Per le eventuali inadempienze alle norme stabilite nel presente Capitolato saranno adottate in sede di collaudo finale, a carico dell'aggiudicatario, le seguenti penalità, ferme restando le ammende comminate dalle vigenti disposizioni di legge.

- a) per inizio anticipato dalle operazioni di decortica sulla data della consegna: **€. 100,00 al giorno;**
- b) per mancata estrazione del sughero gentile e sugherone indicati nell'art. 20: **€. 150,00** per ogni pianta trascurata;
- c) per scorzatura eccedente i limiti stabiliti all'art. 20: **€. 52,00** per ogni pianta eccessivamente decorticata;
- d) per ogni pianta su cui siano state lasciate "calzette" e non regolarizzate le corone **€. 52,00;**
- e) per lesioni praticate sul fellogeno di cui al secondo capoverso dell'art.21: **€. 100,00** per ogni pianta danneggiata.
- f) per mancata ed imperfetta esecuzione della doppia stradella di cui al capoverso dell'art. 21: **€. 52,00** per ogni pianta priva di incisione; se con incisione malfatta **€. 52,00;**
- g) per l'estrazione del sughero di età inferiore a dieci anni: **€. 150,00** per ogni pianta decorticata, salvo restando l'applicazione dei provvedimenti previsti **dalla normativa vigente** da ciò derivanti;
- h) per la pesatura del prodotto sugheroso oltre il periodo stabilito nel precedente art. 15: **€. 150,00** al giorno;
- i) per la mancata disinfezione degli arnesi da taglio: **€. 52,00** per ogni volta che si accerta la mancata disinfezione;
- l) per mancata e/o parziale raccolta del sughero, sugherone e pezzame vario, dal luogo di estrazione e dal centro di raccolta sarà applicata una sanzione amministrativa pari a **€. 30,00** per ogni quintale di prodotto sugheroso non raccolto o non portato alla pesatura;

Le penali stabilite dal presente Capitolato saranno versate al Comune.

ART. 24

(DIVIETI ALL'INTERNO DELLA GIARA)

L'aggiudicatario non potrà, per alcun motivo, tagliare piante di sughero od altra specie nobile, di qualsiasi età o dimensioni. Per ogni pianta tagliata o danneggiata dall'aggiudicatario o dai suoi dipendenti in modo così grave da obbligarne l'abbattimento, l'aggiudicatario stesso pagherà all'Ente proprietario il doppio del valore del macchiatico da determinarsi sulla base del prezzo del mercato all'atto del collaudo, senza pregiudizio per le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente.

Qualora si tratti di piante giovani non commerciabili, l'indennizzo sarà commisurato al doppio del danno. In caso di danni minori l'indennizzo sarà determinato sulla base dell'art. 45 del Regolamento del Regio Decreto Legge 30.12.1923, n. 3267, approvato dal R.D. 16.05.1926, n. 1126.

La stima degli indennizzi sarà fatta dal collaudatore con i criteri sopra indicati.

L'ispettorato Ripartimentale del C.F. V.A. competente, si riserva la facoltà di sospendere l'estrazione ed anche lo smacchio qualora l'aggiudicatario proceda nell'utilizzazione non in conformità alle norme contrattuali ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale.

Qualora della continuazione dell'utilizzazione non in conformità a quanto stabilito dalle norme contrattuali e dalle vigenti leggi forestali in materia, potessero derivarne danni tali da compromettere la produttività e la consistenza boschiva, la sospensione in parola può essere fatta verbalmente dagli Agenti C.F. V.A. e ratificata per iscritto, entro 24 ore, pena la nullità dall'Ispettorato Ripartimentale del C.F. V.A. competente, è fatta salva all'Amministrazione dell'Ente la facoltà di avvalersi della rescissione del contratto e dei conseguenti provvedimenti come al precedente articolo 9.

In ogni caso l'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'aggiudicatario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati come stima provvisoria dall'Ispettorato predetto, salva la loro determinazione definitiva in sede di collaudo.

ART. 25

(PULIZIA BOSCO)

Le ramaglie ed il cespugliame tagliati per eventuali pulimenti, sgombero di passaggi ed altro, non potranno essere abbandonati sul terreno, ma via via raccolti e trasportati in spazi vuoti. Le bottiglie, buste di plastica ed ogni altro materiale avanzato dalla consumazione dei pasti degli operai dovrà essere **giornalmente** raccolto, ritirato e portato a Genoni e conferito all'apposito servizio di gestioni rifiuti.

Per quanto riguarda la ripulitura dei lotti dalle ramaglie e dal cespugliame tagliati, l'aggiudicatario dovrà attenersi ai tempi per la ripulitura e lo sgombero, e alle penali da corrispondere per le eventuali infrazioni a quanto stabilito in merito dalla vigente normativa di settore, rimanendo pur sempre responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tali inosservanze.

In ogni caso è fatto divieto di bruciare qualsiasi residuo vegetale o altro materiale nell'area boschiva, fatta salva ogni altra disposizione di legge in materia di incendi.

L'aggiudicatario è obbligato:

a) riparare le vie, stradelle, sentieri, ponti, ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi ecc... danneggiati e/o distrutti e qualunque altro

guasto arrecato alla proprietà dell'Ente nell'utilizzazione e nel trasporto del materiale;

b) ad esonerare e rivalere comunque l'Ente anche verso terzi per ogni e qualunque fatto derivante da qualsiasi danno causato dall'aggiudicatario e dai propri dipendenti.

ART. 26
(VIE DI TRASPORTO DEL SUGHERO)

Il trasporto dei prodotti si farà per le vie esistenti che, all'occorrenza, saranno indicate dagli agenti forestali competenti per territorio, il ripristino e l'apertura di nuove piste è soggetto a dichiarazione da rendere al Servizio ispettorato competente per territorio.

ART. 27
(DIVIETO DI COSTRUZIONE)

L'aggiudicatario non potrà costruire nell'ambito dei lotti, tettoie, ripari e altri manufatti senza espressa autorizzazione dell'Ente. L'autorizzazione è vincolata al parere favorevole dell'autorità competente che provvederà altresì a designare il luogo ove potranno avvenire le costruzioni, da effettuarsi solo con il legname di proprietà dell'aggiudicatario stesso, il quale dovrà altresì rimuovere e sgomberare allo spirare del termine stabilito dall'art. 28 del presente capitolato d'oneri, trascorsi il quale passeranno gratuitamente in piena proprietà dell'Ente.

ART. 28
(CHIUSURA LAVORI E COLLAUDO)

L'estrazione del sughero si intende chiusa alla data fissata dal Decreto annuale dell'Assessore Difesa Ambiente relativo al periodo di estrazione del sughero, come previsto dall'art. 27 della Legge Regionale 4/1994. Tale chiusura potrà essere anticipata, qualora l'aggiudicatario ne dia comunicazione con raccomandata all'Ente e all'Ispettorato Ripartimentale del C.F. V.A. competente. In tal caso la chiusura prende data, per altro, dall'arrivo di tale comunicazione all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente. A cura dell'Ente proprietario, nella domanda di collaudo stesso verranno indicati gli estremi dei versamenti che la ditta aggiudicataria ha effettuato per il pagamento della massa sugherosa estratta.

Il collaudo sarà eseguito dall'Ispettorato Ripartimentale del C.F. V.A. competente.

Il collaudo è effettuato entro sei mesi dalla data di esbosco dei prodotti, in contumacia o in contraddittorio con l'aggiudicatario, debitamente preavvisato, ovvero alla presenza d un suo rappresentante all'uopo incaricato. La domanda di collaudo è presentata dall'aggiudicatario alla scadenza del tempo previsto per l'esbosco, all'Amministrazione Comunale che deve apporvi il proprio nulla osa e quindi inoltrarla al Servizio ispettorato competente. Il collaudo sarà eseguito per conto del Comune da un funzionario del Servizio ispettorato.

Il collaudo eseguito come sopra ha valore di lodo arbitrale, non soggetto ad appello o ricorso. Tutte le spese di collaudo sono a carico dell'aggiudicatario.

ART. 29
(PRESCRIZIONI ANTINCENDIO)

L'aggiudicatario dovrà assicurare l'osservanza di tutte le prescrizioni di contrasto antincendio contenute nel vigente Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. L'aggiudicatario è altresì obbligato a concorrere, con proprio **personale qualificato e idoneamente formato**, a disimpegnare il servizio di guarda fuoco che sarà predisposto dal Comune proprietario durante il periodo dell'estrazione ed anche oltre, se necessario, e ciò fino all'epoca del collaudo finale, se l'andamento stagionale lo renderà necessario ed indispensabile.

Tutti gli operai addetti alla lavorazione, in caso di incendio, dovranno essere messi a disposizione per l'opera di spegnimento. Verificandosi un incendio l'aggiudicatario non potrà pretendere alcuna indennità per danni subiti né pretendere la rescissione del contratto né venire meno agli obblighi con questo assunti.

Le piante che eventualmente dovessero essere tagliate per fronteggiare il fuoco, o da questo venissero gravemente danneggiate resteranno di proprietà del Comune di Genoni.

Il sughero di dette piante, invece, anche se affiammato e di età inferiore ai nove anni spetterà previo pagamento, all'aggiudicatario, rimanendo a suo carico ogni spesa per l'estrazione.

ART. 30
(PREVENZIONE INFEZIONI PATOGENE)

L'aggiudicatario dovrà osservare ogni opportuna precauzione al fine di prevenire la diffusione di infezioni di *Biscogniauxia mediterranea* Kuntze (cancro carbonioso della sughera), prevedendo un'adeguata e costante disinfezione degli arnesi da taglio.

ART. 31
(DANNI RISCONTRATI IN FASE DI COLLAUDO)

L'amministrazione dell'Ente si rivarrà sul deposito cauzionale costituito dall'aggiudicatario in sede di contratto per i danni o altri addebiti accertati e riportati nel verbale di collaudo;

ART. 32
(DANNI A COSE E/O PERSONE)

L'aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente, tanto verso l'Ente, tanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone ed alle cose qualunque ne sia la natura e la causa, rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni, sia il completo risarcimento degli stessi.

Egli è obbligato a provvedere, a termini di legge a tutte le varie assicurazioni previste (nessuna esclusa) dalle vigenti disposizioni nei confronti dei propri dipendenti.

ART. 33
(SOLLEVAMENTO DALLE RESPONSABILITA')

L'Ente proprietario è sollevato da qualsiasi responsabilità per tutti i danni provocati a terzi e a cose di terzi nell'esecuzione del contratto.

ART. 34
(RESPONSABILITA')

L'aggiudicatario sarà responsabile fino all'esecuzione del collaudo di tutti i danni da chiunque e contro chiunque commessi, che si dovessero verificare nella zona assegnata per l'estrazione lungo le zone attraversate per l'esbosco e il trasporto, esonerando l'Ente di qualsiasi azione e responsabilità a riguardo.

ART. 35
(RICONSEGNA LOTTO)

Avvenuto il collaudo, del lotto aggiudicato ed estratto, questo si intende riconsegnato all'Ente proprietario.

Il deposito cauzionale e l'eventuale eccedenza del deposito per spese non saranno svincolati se non dopo che da parte dell'aggiudicatario sarà regolata ogni pendenza amministrativa, sia verso terzi per qualsiasi titolo dipendente per l'esecuzione del contratto, sia verso l'Amministrazione comunale stessa.

Con il ritiro della cauzione l'aggiudicatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'Amministrazione comunale per motivi comunque attinenti al presente contratto.

ART. 36
(VALUTAZIONE DANNI)

La valutazione dei danni derivanti da infrazioni alle clausole o condizioni del presente Capitolato d'oneri che non sia stata prevista, sarà fatta dal collaudatore.

ART. 37
(NORME DI LEGGE)

Per quanto non disposto dal presente Capitolato, si applicheranno le norme di Legge 18.11.1923 n. 244 e del Regolamento 23.05.1924 n. 827.

ART. 38
(APPROVAZIONE)

L'approvazione del presente Capitolato, è subordinata al rilascio da parte dell'aggiudicatario della seguente dichiarazione scritta di suo pugno e da lui firmata in calce.

" Agli effetti tutti dell'art. 1341 del C.C. il sottoscritto aggiudicatario, dichiara di aver preso visione e cognizione dei precedenti artt. 2, da 6 a 10, da 11 a 15, 17 e 18, da 20 a 31, 34 e 35 del suesposto capitolato d'oneri che intende come qui riportato e che approva tutti specificatamente".

ART. 39
(APPLICAZIONE CONTRATTI COLLETTIVI)

L'aggiudicatario ha l'obbligo di applicare per il personale assunto per l'esecuzione dei lavori di cui al presente capitolato d'oneri, i contratti collettivi nazionali del lavoro e di categoria, nonché provvedere al pagamento di tutti gli oneri previdenziali assicurativi, assicurazione contro gli infortuni sul lavoro previsti dalla vigente normativa.

ART. 40
(SICUREZZA CANTIERE)

L'aggiudicatario ha l'obbligo di applicare e fare rispettare durante l'esecuzione dei lavori di cui al presente capitolato d'oneri la normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, ponendo in essere quanto necessario per garantire la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

ART. 41
(OBBLIGHI E RISERVE SULL'ESTRAZIONE)

L'aggiudicatario ha l'obbligo di riservare dall'estrazione di tutto il sughero e sugherone non rispondente ai requisiti illustrati nell'**art. 21**.

ART. 42
(RINVIO LEGGI)

L'estrazione dovrà essere effettuata secondo le disposizioni di legge che regolano la materia.

Per quanto non compiutamente disciplinato dal presente Capitolato si fa rinvio alle specifiche normative applicabili, ivi compreso il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Architetto J. Pierino Porru